

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Opere di ripristino con miglioramento sismico della chiesa di San Lorenzo Martire sita in San Lorenzo Della Pioppa di San Prospero Via Chiesa –(Modena) – ID 2242:

C.I.G. : 6164727DA4 CUP: I79G13000810002

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti)

	<i>importi in euro</i>
Importo esecuzione lavori	160.007,07
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.824,66
Totale appalto	166.831,73

*Il responsabile del
procedimento*

Il progettista

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1. Oggetto del contratto.....	4
Articolo 2. Ammontare del contratto.....	4
Articolo 3. Condizioni generali del contratto	4
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.	5
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	5
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.....	5
Articolo 6. Penale per i ritardi	5
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.....	6
Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.....	6
Articolo 9. Contabilità dei lavori.....	7
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.....	7
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.....	7
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.....	8
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.....	9
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.....	9
Articolo 15. Risoluzione del contratto.....	9
Articolo 16. Interpretazione del contratto.....	10
Articolo 17. Controversie.....	10
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	10
Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.....	10
Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.....	10
Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.....	11
Articolo 21. Subappalto.....	11
Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.....	11
Articolo 23. Obblighi assicurativi.....	12
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	12
Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.....	12
Articolo 25. Divieto di cessione del contratto	12
Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.....	13
Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	13
Articolo 28. Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati.....	13

Prot. _____
del _____

CONTRATTO D'APPALTO
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI
SAN LORENZO MARTIRE SITA IN SAN LORENZO DELLA PIOPPA A SAN PROSPERO SULLA SECCHIA
VIA CHIESA (MODENA) – ID 2242 CIG

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede dell' Arcidiocesi,
presso l'ufficio Ricostruzione

Tra

l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola con sede in Modena, Corso Duomo 34, C.F.94011960369, di seguito nel
presente atto denominata semplicemente «Arcidiocesi», rappresentata dal dott. Giorgio Garuti nella sua qualità
di Economo diocesano/procuratore generale

e

b) _____ nato a _____
il _____, residente in _____, via _____, _____ in
qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in
_____, via _____, _____ codice fiscale
_____ e partita IVA _____, che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto
notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa
medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

2- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

3- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

4- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

5- impresa _____

con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____,

cooptata ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di
testimoni.

PREMESSO

- a) che con determinazione dell'Economo Diocesano prot. 39/UR/2015 in data 05/03/2015, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riparazione e rafforzamento locale del bene denominato San Lorenzo Martire in località San Lorenzo della Pioppa frazione di San Prospero sulla Secchia (MO) per un importo dei lavori da appaltare di euro 166.831,73, di cui euro 6.824,66 per oneri per la sicurezza già predeterminati dall'Arcidiocesi e non soggetti a ribasso;
- b) che in seguito a verbale di gara n. ____ in data _____, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo ribassabile dei lavori di euro (importo a base di appalto al netto degli oneri per la sicurezza di euro 6.824,66 e costo del personale dichiarato dall'operatore economico di euro) del _____% e con un importo netto offerto pari a euro _____;
- c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dal detto verbale, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____ prot. _____ tit. _____ fasc _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'Arcidiocesi concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 6164727DA4

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro/...)
di cui:
 - a) euro per lavori veri e propri ove l'incidenza del costo del personale dichiarata dall'operatore economico è di euro pari al% ;
 - b) euro 6.824,66 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. l'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale;
3. il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;
4. l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali il ribasso contrattuale è applicato sulla quota depurata dal costo del personale.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ acceso presso _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato all'Arcidiocesi, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso l' Arcidiocesi, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'Arcidiocesi può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all' Arcidiocesi la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
6. Tutte le contestazioni di inadempimento e le comunicazioni fatte al detto rappresentante avranno lo stesso valore come se fossero fatte direttamente alla ditta appaltatrice, e presso tale sede l'Arcidiocesi invierà, notificherà, comunicherà, qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale con espresso esonero dell'Arcidiocesi da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da questa causa.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori saranno consegnati secondo quanto disposto dall'art.13, commi 1 e 2, del Capitolato Speciale d'appalto.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, incluse ferie contrattuali e festività, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori

è applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _____.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per l'Arcidiocesi, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. L'applicazione della penale comporta, inoltre, l'automatica sospensione del noleggio e del ponteggio.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che l'Arcidiocesi abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Arcidiocesi si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

In tutti i casi sopradescritti, non sarà corrisposto alcun compenso per il noleggio del ponteggio.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi ed estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dall'Arcidiocesi e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.
4. L'Arcidiocesi ha facoltà di ridurre o aumentare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da appaltarsi, senza che l'Appaltatore abbia nulla pretendere.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se l'Arcidiocesi, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. Sono comunque soggette al visto di congruità tecnico-economica da parte del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna le varianti sostanziali al progetto. Le varianti indicate all'art. 132 c.3 ultimo periodo del Codice non necessitano di un nuovo visto purché risultino varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario. Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro

tecnico-economico deve essere comunicata al Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna.

4. Sono comunque soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c.4 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna le varianti al progetto autorizzato.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi del Decreto Legge Milleproroghe 2015 n.192/2014 è consentita anticipazione all'appaltatore nella misura del 10% dell'importo contrattuale.
2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, non inferiore al 40% dell'importo totale.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. L'Appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, all'Arcidiocesi e alla Prefettura della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Arcidiocesi di Modena-Nonantola procede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto. A tal fine acquisisce la documentazione attestante:
 - versamento all'Erario delle ritenute fiscali operate dal datore di lavoro (appaltatore/subappaltatore) sui redditi di lavoro dipendente (IRPEF e relative addizionali regionali e comunali);
 - versamento IVA dovuta da subappaltatore in relazione ai lavori eseguiti nell'ambito del contratto di subappalto.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010, in materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva, l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, verifica la posizione DURC (documento di regolarità contributiva) nei confronti dell'appaltatore e subappaltatori ed accerta che i pagamenti ai lavoratori siano effettuati tramite bonifici bancari.

7. Le parti si danno atto, in segno di reciproca accettazione, che tutti i pagamenti saranno espressamente condizionati all'effettiva disponibilità delle somme da parte dell'Arcidiocesi finanziate dal Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo, fatto salvo quanto detto all'art.12 n.7, nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Arcidiocesi; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Arcidiocesi prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; resta nella facoltà dell'Arcidiocesi richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. L'Arcidiocesi ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. L'Arcidiocesi risolve il contratto in caso di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. La comunicazione di risoluzione del contratto, con il preavviso di 15 giorni, darà diritto al Committente di prendere possesso del cantiere previa redazione dello stato di consistenza delle lavorazioni e dei materiali a

più d'opera in contraddittorio con l'appaltatore ovvero, in caso di sua assenza, con l'assistenza di due testimoni. L'appaltatore rinuncia fin d'ora ad ogni eccezione e/o opposizione alla detta presa di possesso del cantiere.

Articolo 16. Interpretazione del contratto

1. Per l'interpretazione del presente contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 1362 a 1371 del Codice Civile.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle di capitolato Generale d'appalto per i Lavori pubblici, di cui al D. M. 145/2000, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti disposto.
3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'appalto, prevalgono quest'ultime, ove non altrimenti disposto.
4. Nel caso di contrasto tra le norme del Capitolato Speciale con gli elaborati tecnici prevalgono quest'ultime, ove non altrimenti disposto.

Articolo 17. Controversie.

1. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Modena con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Arcidiocesi effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso l'Arcidiocesi:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza _____ di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base:
 - all'informazione antimafia rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Prefettura di _____, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 252 del 1998.
 - all'iscrizione alla "white list" della Prefettura di
2. Nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, l'Arcidiocesi attiva immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art.1456 del c.c. con diritto di risarcimento dei danni ed applica una sanzione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.
3. L'Appaltatore si deve impegnare ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs 06 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd "White list"), ovvero da diniego d'iscrizione.
4. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- (se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)***
2. Previa autorizzazione dell'Arcidiocesi e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
 3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
 4. L'Arcidiocesi provvede al pagamento del SAL condizionatamente alla certificazione di avvenuto pagamento del subappaltatore.
 5. L'Appaltatore s'impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs 06 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., nei confronti della propria controparte.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto

_____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al 10% per cento dell'importo del presente contratto. La cauzione è ridotta del 50% rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l'Appaltatore ha prodotto Certificato di qualità UNI EN ISO 9001 (o 9002) rilasciato dain data.....

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 % dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione (*oppure*) collaudo provvisorio.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l' Arcidiocesi da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di _____ , con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ , come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 4.000.000,00 (quattromilioni).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a) offerta presentata in sede di gara
 - b) il Capitolato Speciale d'appalto;
 - c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;
 - e) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;
 - f) il cronoprogramma;
 - g) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;
2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera b) e lettera d) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono conservati dall' Arcidiocesi presso l' Arcidiocesi di Modena-Nonantola.

(se del caso)

3. Ai sensi dell'articolo 137, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:
 - a) _____;
 - b) _____;
 - c) _____.

Articolo 25 Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art.118,comma1, D.Lgs 163/06.

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Capitolato Generale dei lavori Pubblici di cui al D.M. 9 aprile 2000 n. 145, il Codice dei contratti di cui al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, il Regolamento di attuazione di cui al il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (registrazione, imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Per le spese di segreteria l'importo dovuto dall'appaltatore alla firma del presente contratto è pari allo 0,5% dell'importo aggiudicato con un massimo di 500,00 euro.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Arcidiocesi.

Articolo 28. Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati

1. L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03.
2. Il titolare del trattamento dei dati è l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola e il "Responsabile" del suddetto trattamento è il dott. Giorgio Garuti, Economo Diocesano.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Modena, li

Il Rappresentante dell'Arcidiocesi

L'appaltatore

Il Responsabile del procedimento

Al sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 2 Ammontare del contratto, art. 5 Termini per l'inizio e ultimazione lavori, art. 6 Penale per i ritardi, art. 8 Oneri a carico dell'Appaltatore, art. 15 Risoluzione del contratto, art. 16 Interpretazione del contratto, art. 17 Controversie, art. 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza, art. 21 Subappalto, art. 22 garanzia fideiussoria a titolo di cauzione, art. 25 Divieto di cessione del contratto.

Il Rappresentante dell'Arcidiocesi

L'appaltatore

Il Responsabile del procedimento

ALLEGATI

-) Capitolato Speciale d'appalto;
-) Elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;